



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI

N. 222 del 28-10-2019

NUMERO REGISTRO GENERALE: 641

OGGETTO: ART. 65 LEGGE N. 448/1998 E S.M.I. – ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI RICHIEDENTI TRAMITE CAF CONVENZIONATO ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL. PERIODO MAGGIO 2019.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA AFFARI GENERALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il conferimento incarico n. 6 del 29/6/2015 a firma del Sindaco di dirigente Area Affari generali e Istituzionali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge in materia di concessione dell'Assegno per il Nucleo familiare con almeno tre figli:

- l'art. 65 L. 448/98 e successive modificazioni, di istituzione dell'assegno nell'ambito delle misure in materia di politiche sociali e del lavoro;
- l'art. 50 della legge 17-05-1999 n. 144 che ha modificato il suddetto art. 65 della legge n. 448 stabilendo che l'assegno è concesso dai Comuni ed erogati dall'INPS ;
- l'assegno per il nucleo familiare rientra tra le prestazioni sociali agevolate che, ai sensi dell'art. 1 del dig. 31-03-1998 n. 109 non sono destinate alla generalità dei soggetti e che sono collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche da valutare secondo criteri unificati stabiliti dal predetto decreto legislativo;
- l'art. 13 L. 97/2013 che ha esteso il diritto dell'assegno ai "*cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché da famigliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013: "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*", ed in particolare l'art. 13 "*Revisione delle soglie*", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 "*Disposizioni transitorie finali*", che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 07/11/2014, con il quale è stato approvato il modello dell'Attestazione ISEE;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n° 363 del 29/12/2015, di "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, e delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del DPCM 5/12/2013, n. 159*" e successive variazioni ed integrazioni;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2018, di "*Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità*" con il quale sono stati definiti, per l'anno 2018, la misura ed i requisiti economici per l'assegno;

VISTA la circolare INPS n.51 del 11/4/2019 ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare e assegno di AREA AFFARI GENERALI N. 222 del 28-10-2019

maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2019 della misura degli assegni e dei requisiti economici.”;

DATO ATTO che con la suddetta circolare l'Istituto ha comunicato gli importi delle prestazioni in argomento per l'anno 2019 e precisamente:

- **ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE** L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019 è pari, nella misura intera, a 144,42 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.745,26 euro. Agli assegni di competenza del 2018, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2018.
- **ASSEGNO DI MATERNITA'** L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall'1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a 346,39 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.731,95 euro. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall'1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a 17.330,01 euro.

CONSIDERATO che il C.A.F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l. con sede legale in Roma, Via Piazza Capranica , n.78 c.f. 05438161001 iscritto all'albo nazionale C.A.F. n.041 , con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 12/3/2008, in data 28/6/2018 ha provveduto alla sottoscrizione della “**Convenzione per l'affidamento ai Centri di Assistenza Fiscale degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli art. 65 e 66 della l. 448/98**”, della durata di tre anni con decorrenza dal 1° luglio 2018 sino al 30 giugno 2021, con il Comune di Sala Consilina, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 9/5/2018;

CHE per effetto di quanto stabilito dalla predetta convenzione, la sede locale del C.A.F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l. ubicata in Sala Consilina alla Via Grammatico, garantisce — tra gli altri adempimenti — anche i seguenti: 1. Supportare ed assistere "con personale altamente professionale" i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria a ottenere il beneficio consistente in: a) compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui al D.Lgs 109/98 e s.m.i. secondo lo schema tipo previsto nel D.P.C.M, 18 maggio 2000; b) susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS, così come previsto dalla direttiva del citato D.Lgs. 130/2000 o vidimare mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo; c) compilazione della specifica istanza mirante a richiedere al comune di Sala Consilina la concessione dell'assegno di maternità ovvero dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori , che verrà presentata all'Ufficio Protocollo comunale ; 2. Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione. 3. Acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, la dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata nonché della su indicata istanza, con indicazione della data di rilascio. 4. Compilare, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001, l'attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell' ISEE. La validità di tale attestazione da parte del C.A.F. resta vincolata, come da convenzione stipulata con l'INPS, e alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati. 5. Consegnare al Comune l'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e gli assegni nucleo familiare per l'autorizzazione alla concessione degli stessi. 6. Impegnarsi ad accettare tutte le istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge, cioè entro sei mesi dalla nascita del bambino, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno di maternità, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno per il nucleo familiare. 7. Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune, una volta in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 8. Prima di trasmettere, al fine della corresponsione del relativo contributo, nel formato informatico richiesto dall'INPS, i dati dei beneficiari degli assegni in parola, è necessario che il CAF accerti, tramite il Comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata.

DATO ATTO che in base alla convenzione al Comune spetta l'obbligo di : 1) Effettuare i controlli anagrafici

sulle istanze consegnate dai CAF. 2) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché della revoca dei benefici.;

PRESO ATTO delle istanze istruite nel mese di **maggio 2019** dal convenzionato C.A.F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l. per la concessione dell'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori e fatte acquisire al protocollo generale del Comune;

PRESO ATTO del lavoro svolto per conto di questo Ente dal suddetto CAF che con nota email del 26/06/2019 ha trasmesso l'elenco riepilogativo dei richiedenti l'attribuzione per l'anno 2019 dell'Assegno di per il Nucleo Familiare, nello scorso mese di **maggio**;

DATO atto che detto elenco comprende complessivamente n. 9 istanze di cui solo n.1 istanza è nuova ed è stata fatta pervenire ad oggi al protocollo dell'Ente, mentre delle restanti n.8 istanze , n.6 sono state già evase con propria determina n.91 del 13/5/2019 mentre n.2 risultano errate;

EFFETTUATI i controlli anagrafici sulla suddetta istanza fatta consegnare dal C.A.F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l. tramite la stessa assistita successivamente al protocollo del Comune;

ATTESO che la concessione delle prestazioni spetta al Comune di residenza, individuato quale Ente erogatore, mentre al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS;

RITENUTO di dove provvedere in merito;

DETERMINA

In base alle norme ed alle motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare l'elenco di **n.1 beneficiario** degli assegni sociali di cui all'art. 65 della Legge 448/98, redatto nel rispetto della normativa sulla privacy i cui dati identificativi sono reperibili presso l'Ufficio Politiche Sociali, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale di questo atto (allegato A);
2. di concedere, pertanto, per l'anno 2019, al beneficiario indicato nel suddetto allegato che ha presentato istanza nel periodo **maggio 2019**, l'Assegno per il Nucleo Familiare dell'importo determinato dal convenzionato C.A.F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l.;
3. di inviare il presente atto al predetto CAF che come concordato trasmetterà telematicamente all'INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo Istituto, quanto necessario per la materiale erogazione dell'assegno agli aventi diritto al beneficio contenuti nell'allegato elenco;
4. di dare atto che per lo stesso beneficiario sono state effettuate le verifiche anagrafiche per i componenti del nucleo familiare;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" —Sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", Sottosezione di secondo livello "Atti di concessione", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non si trasmette al Dirigente dell'Area Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
7. di trasmettere copia della presente determinazione a tutti i soggetti, interessati , così come previsto dall'art.52 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'ente.

Sala Consilina, li 28-10-2019

Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 28-10-2019

Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 28-10-2019

Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO
